

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**POLIZZA DI ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA
PARCO VEICOLI RC AUTO e****ARD (Auto Rischi Diversi) / CVT (Corpi Veicoli Terrestri)****CIG B1A606C7FE**

AMIU S.p.A.
Località Puro Vecchio S.P. 168 - Trani - BAT
Codice Fiscale 04939590727

DURATA DELLA POLIZZA

Dalle ore 24:00 del	30/06/2024
Alle ore 24:00 del	30/06/2027

Frazionamento del premio: Annuale

Prima rata	dal 30/06/2024 al 30/06/2025
Seconda rata	dal 30/06/2025 al 30/06/2026
Terza rata	dal 30/06/2026 al 30/06/2027

SEZIONE LIBRO MATRICOLA RC AUTO e CVT**DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato di seguito riportato:

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta da A.M.I.U. per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
BROKER	MAG SpA
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
POLIZZA/CAPITOLATO	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
PROSPETTO DI OFFERTA	La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.
RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.
TERZI	Coloro che vengono definiti come tali dall'art. 129 del D.Lgs 209/2005 e ss.mm.ii.

Definizioni di settore

ATTESTATO DI RISCHIO	Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
BANCA DATI	La Banca dati elettronica che la Società ha l'obbligo di alimentare con le informazioni ed i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
CONDUCENTE	Persona che si pone alla guida del veicolo/natante.
LEGGE	D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.
NATANTE	Unità da diporto munita di motore, natante adibito ad uso privato diverso dal diporto o al servizio pubblico di trasporto di persone, motore amovibile di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità al quale viene applicato, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.
REGOLAMENTO	I Regolamenti di esecuzione della Legge e loro successive modifiche ed integrazioni.
RESPONSABILITA' PRINCIPALE	È quella attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. La "responsabilità principale" dà luogo ad annotazione nell'attestato di rischio ed applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro.
RESPONSABILITA' PARITARIA	È quella attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro oppure è quella attribuita ad almeno due conducenti in misura pari, ma superiore a quella degli altri. La "responsabilità paritaria" dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell'attestato di rischio.
RESPONSABILITA' PARITARIA CUMULATA	È quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistrosità
RISARCIMENTO DIRETTO	La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato.

SEZIONE 1 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 - PROVA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice civile.

Art. 1.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA (soggetto a variante)

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 192/2012 convengono espressamente che:

Opzione Base

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro **60 giorni** dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento;
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Opzione Migliorativa

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro **90 giorni** dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento;
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato D.Lgs. 192/2012 per i suindicati periodi di comporta.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e successive modificazioni il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

È data facoltà al contraente di richiedere una proroga tecnica per un periodo massimo di 180 giorni dalla scadenza contrattuale.

Art. 1.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice civile.

Art. 1.5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - BUONA FEDE

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - DURATA DEL CONTRATTO E RESCINDIBILITÀ (soggetto a variante)

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà alla scadenza prevista senza obbligo di disdetta.

Opzione Base

In caso di contratto poliennale, alle Parti è concessa la facoltà di rescindere lo stesso alla fine di ogni periodo assicurativo annuo con preavviso di **90 giorni** da comunicare esclusivamente all'altra parte a mezzo Lettera raccomandata o PEC.

Opzione Migliorativa

La Società **rinuncia** alla facoltà di recesso annuo.

Art. 1.8 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 1.9 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede legale del Contraente.

Art. 1.10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 1.11 – COASSICURAZIONI E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termine delle condizioni di Assicurazione, in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nella polizza o appendice (di fatto con l'accettazione della quota di polizza dichiarano di rilasciare tale mandato), a firmare anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria rende ogni documento emesso ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici, ed ogni comunicazione si intende pertanto fatta e/o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto anche delle Assicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna delle Coassicuratrici, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Art. 1.12 – CLAUSOLA BROKER

La gestione della presente polizza, è affidata al Broker MAG S.p.A con sede legale in Roma, Via delle Tre Madonne 12 iscritta al RUI – Sezione B – con il n.B000400942, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 (in seguito denominato anche Broker).

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
- che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l'esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure, in casi di particolare urgenza, direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall'Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l'Ente stesso;
- il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso;
- il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo e-mail o PEC le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

Il compenso del Broker sarà a carico della Compagnia aggiudicataria, da applicare su ciascuna rata di premio pagata, comprese modifiche, regolazioni e/o variazioni contrattuali, nella misura:

- del 6% per la garanzia RCA
- del 15% per le garanzie CVT.

Art. 1.13 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Al termine di ogni annualità, ovvero entro 20 giorni dalla richiesta del Contraente anche per il tramite del Broker, la Società si impegna a fornire all'Assicurato un'evidenza dei sinistri occorsi dalla data di decorrenza della polizza. Tale elenco dovrà riportare tutti i sinistri in ordine di data di accadimento, con distinzione della tipologia (danni a persone o danni a cose) e degli importi riservati e liquidati. In tal caso dovrà essere indicata anche la data di liquidazione del danno. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (formato Excel).

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

Art. 1.14 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro che dovrà essere trasmessa direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata/PEC e/o e-mail indirizzati al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.15 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Le parti:

- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 ss.mm.ii., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 ss.mm.ii., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 1.16 - POLIZZA AMMINISTRATA CON "LIBRO MATRICOLA" – REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli, di proprietà o comunque dati in comodato d'uso al Contraente, da coprire inizialmente e successivamente.

Alla firma della polizza il Contraente versa, in via preventiva, il premio complessivo aggiudicato per codesta garanzia; tale premio dovrà intendersi relativo ai veicoli indicati negli elenchi forniti unitamente al capitolato.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore all'atto di stipula del contratto.

Le esclusioni di veicoli, ammesse in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno in cui viene comunicata.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La società è tenuta entro 60 giorni dalla scadenza del contratto ad emettere appendice di regolazione premio per le variazioni relative alle eventuali immissioni, dismissioni o sospensioni di veicoli assicurati intervenute durante il periodo contrattuale e per le franchigie eventualmente da liquidare.

Il Contraente sarà tenuto al pagamento del conguaglio entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'appendice di regolazione.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente, ferme le disposizioni di legge.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno della comunicazione.

Art. 1.17 - Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA - RCA

ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura in conformità a quanto stabilito dalla legge i rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.

L'assicurazione è estesa anche alla Responsabilità Civile:

- per la circolazione del veicolo in aree private, anche a titolo esemplificativo e non limitativo, depositi, autorimesse o officine; escluse quelle aereoportuali;
- personale e autonoma dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni al veicolo stesso;
- per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna, nell'ambito di questa garanzia non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate tranne quanto previsto dall'Art. 2.6 "Carico e scarico";
- della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente per il veicolo utilizzato per esercitazione alla guida; nell'ambito di questa garanzia è considerato terzo anche l'allievo conducente;
- nel caso di motoveicolo condotto da persona munita di valida autorizzazione ad esercitarsi alla guida, anche durante l'eventuale tragitto in strade urbane strettamente necessario al raggiungimento dei luoghi atti ad effettuare le esercitazioni di guida ai sensi di legge;
- nel caso in cui la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- per i danni alle cose di proprietà dei terzi trasportati, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero mentre sostano nell'ambito dell'esecuzione del servizio sul veicolo stesso;
- per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all'esterno dell'abitacolo per motivi di servizio.

ART. 2.2 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali sia avvale nello svolgimento della propria attività.

ART. 2.3 - ESTENSIONE TERRITORIALE/CERTIFICATO INTERNAZIONALE (CARTA VERDE)

Salvo diversa indicazione nell'ambito di specifiche garanzie, l'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati

dell'Unione Europea. Vale altresì per gli Stati elencati e non barrati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

In caso di circolazione all'estero la garanzia Responsabilità Civile Auto è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia Aggiudicataria che eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

ART. 2.4 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, la Società provvederà gratuitamente, previa restituzione di quelli da sostituire al rilascio dei duplicati.

In caso di smarrimento, sarà necessaria la presentazione della denuncia effettuata presso le Autorità competenti.

ART. 2.5 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO IN CASO DI FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N., previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo.

ART. 2.6 - CARICO E SCARICO CON E SENZA MEZZI MECCANICI

A parziale deroga dell'Art.2.1, nel caso di assicurazione di veicoli destinati al trasporto di cose la Società garantisce, fino a concorrenza per ogni sinistro dei massimali previsti per la garanzia di Responsabilità Civile, la Responsabilità Civile del Contraente e - se persona diversa - del Committente per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico sul veicolo indicato in polizza e viceversa, anche effettuate con mezzi o dispositivi meccanici e stabilmente installati sul veicolo stesso.

La garanzia è prestata in base alle condizioni generali di assicurazione previste dalla Società per la Responsabilità Civile obbligatoria.

La garanzia non opera:

- per i danni alle persone trasportate sul veicolo e a coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- per i danni alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni di carico e scarico;

nel caso in cui i mezzi o dispositivi meccanici vengano utilizzati in modo difforme da quanto prescritto dalla carta di circolazione e dalle leggi vigenti.

ART. 2.7 - RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati e terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati.

ART. 2.8 - DANNI A COSA DI TERZI TRASPORTATI SU AUTOBUS

L'assicurazione copre anche i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo assicurato, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé da terzi trasportati.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

La presente estensione non vale per: denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono altresì esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

ART. 2.9 - AUTOVEICOLI SPECIALI PER IL TRASPORTO DI PERSONA CON HANDICAP

L'assicurazione vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita a discesa dai passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi a dispositivi meccanici.

ART. 2.10 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE

Ad integrazione della copertura responsabilità civile relative alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora il medesimo non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente s'intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, da parte delle sostanze sopra indicate.

La presente estensione di garanzia non vale:

- a) per i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna a custodia a qualsiasi titolo;
- b) per danni conseguenti ad operazioni di riempimento a svuotamento dei serbatoi di carburante del veicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di Legge;
- c) se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali, nei confronti del Contraente e dalla Legge;
- d) per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente, se tali danni siano occorsi durante la prestazione di Lavoro e/o servizio.

ART. 2.11 - DANNI CAUSATI DAL TRASPORTO DI VITTIME DELLA STRADA

La società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente le spese sostenute per eliminare i danni materiali causati all'interno del veicolo, in conseguenza del trasporto per soccorso di persone rimaste vittime o incidenti stradali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

ART. 2.12 - SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - PREMIO RC AUTO - TASSA DI PROPRIETÀ

Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

La Società rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo simile;
- b) l'importo pari a 1/360 del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purché prestata dalla Società, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento

e quella della scadenza dell'assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.;

- c) l'importo pari a 1/360 di quanto versato per la tassa di proprietà, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (fatta eccezione per i ciclomotori).

ART. 2.13 - PERDITA DELLE CHIAVI

La Società, previa presentazione di regolare fattura, rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato a causa dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di aperture delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto.

ART. 2.14 - TRAINO E RECUPERO (soggetto a variante)

La presente garanzia opera in caso di incidente da circolazione, guasto, incendio, furto tentato e/o parziale, rapina, atti vandalici, foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante, errato rifornimento.

In tali casi la Società rimborsa, purché documentate, le spese di recupero e/o traino fino al punto di assistenza più vicino in grado di procedere alle riparazioni, oppure fino alla residenza del Contraente o fino al punto di assistenza di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per le riparazioni e i costi relativi all'esecuzione delle stesse. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

In alternativa il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi ad un'officina/carrozzeria convenzionata con la Società.

Se la società aggiudicataria ha una propria centrale operativa per rispondere alle esigenze della presente garanzia, il Contraente si impegna a contattare la centrale operativa indicata.

ART. 2.15 - RIENTRO DEI PASSEGGERI

Qualora, in conseguenza di un sinistro, il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborsa le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale. La garanzia è operante anche se ciò venga effettuato con mezzi del Contraente.

ART. 2.16 - TRASPORTO IN AMBULANZA

La Società, a seguito di infortunio connesso alla circolazione del veicolo assicurato e previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate trovantisi a bordo del veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di soccorso (Pronto Soccorso, Ospedale, Casa di Cura).

ART. 2.17 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- Qualora il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- Nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- Nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- Per i rischi della responsabilità per i danni causati alla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- Nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/4/92 n° 285, relativo Regolamento e successive modificazioni;
- Nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona adibita a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della Legge vigente.

ART. 2.18 – MASSIMALI RESPONSABILITÀ CIVILE (soggetto a variante)**Opzione BASE**

€ 12.000.000,00 per veicolo

Opzione migliorativa

€ 15.000.000,00 per veicolo

ART. 2.19 - MODALITÀ' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

In tutti i casi di sinistro nel quale sia coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato deve:

- presentare tempestivamente denuncia alla Compagnia e/o al Broker utilizzando modulo conforme al modello approvato dall'IVASS "*Modulo di constatazione amichevole di incidente - Modulo Blu / CAI*" e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso. (art. 143 del Codice delle Assicurazioni);
- fornire i dati relativi alla polizza ed al sinistro;
- a richiesta, produrre in fotocopia la carta di circolazione ed il certificato di proprietà relativi al veicolo assicurato e patente del conducente il veicolo al momento del sinistro;
- trasmettere alla Compagnia e/o al Broker le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione, la Compagnia ha diritto di rivalersi in base al disposto dell'art.144 del Codice delle Assicurazioni.

Inoltre, in caso di sinistro subito dal veicolo assicurato o dal conducente dello stesso limitatamente alle lesioni di lieve entità per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente, l'Assicurato che non si ritenga responsabile in tutto o in parte deve presentare la richiesta di indennizzo comunicando:

- l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;

- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di Polizia;
- luogo, giorno ed ora in cui le cose sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare il danno;
- in caso di lesioni, i dati relativi ad età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni

subite, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, con indicazione del compenso spettante al professionista specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza.

In caso di mancata presentazione della denuncia, la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al "*Modulo blu/CAI*", e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

ART. 2.20 – PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO (ART. 149 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice delle Assicurazioni) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche ai sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti Stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R, n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni).

In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni dovrà essere presentata in base a quanto previsto dalla Procedura ordinaria di risarcimento (Art. 148 del Codice delle Assicurazioni) di cui all'Art.2.21.

ART. 2.21 - PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (ART. 148 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente articolo "Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni)", la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni convenuto con la Società.

ART. 2.22 – PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (ART. 141 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'Art 141 del Codice delle Assicurazioni.

ART. 2.23 - GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società fino a quando ne ha interesse assume a nome del Contraente/Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o la Società lo richiedano.

ART. 2.24 - PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE (OVE PREVISTE)

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli aventi diritto al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società, alla scadenza annuale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

SEZIONE 3 – CONDIZIONI “AUTO RISCHI DIVERSI “ *(valida soltanto quando espressamente richiamata)*

ART. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

INCENDIO

La garanzia Incendio è prestata qualunque ne sia la causa, compresa l'azione del fulmine e l'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore, e lo scoppio del serbatoio, dell'impianto d'alimentazione e sono inoltre compresi i danni conseguenti a fenomeno elettrico senza sviluppo di fiamma.

L'impresa, inoltre, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi, compresi i danni provocati ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato per il ricovero del veicolo dall'incendio del veicolo assicurato quando lo stesso non si trovi in circolazione a norma del Codice della Strada.

FURTO E RAPINA (consumati o tentati)

La Società indennizza i danni materiali e diretti:

- per la perdita del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina;
- cagionati al veicolo stesso nella esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati;
- verificatisi al veicolo durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina;
- danni da scasso: causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all'interno del veicolo;
- subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio successivo al furto o rapina.

EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI

La Società indennizza anche i danni i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di:

- valanghe, slavine, caduta di neve, straripamenti, inondazioni, alluvioni, frane, ghiaccio, pietre, grandine, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani;
- sabotaggio, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, tumulti popolari, vandalismo e atti dolosi in genere.

DANNI DERIVANTI DA COLPA GRAVE

La Società è obbligata anche per i sinistri derivante da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo assicurato.

ART. 3.2 - ESCLUSIONI

Per tutte le garanzie, salvo quanto previsto dall'Art. 3.1, non sono risarcibili i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara;
- e) causati da partecipazione ad attività delittuose o con dolo;

- del Contraente, dell'Assicurato, dei loro dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
- del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato;
- qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

ART. 3.3 – VALORE ASSICURATO

Relativamente alle garanzie Incendio, Furto e Rapina, l'assicurazione è prestata per il valore dichiarato dal Contraente per ciascun veicolo, che comprende i valori degli accessori e degli apparecchi fono audiovisivi, purché stabilmente fissati al veicolo.

La società si impegna quindi a indennizzare:

- in caso di **danno totale**: una somma corrispondente al valore commerciale del veicolo, nonché degli accessori e dei fono-audiovisivi purché stabilmente fissati allo stesso, al netto di eventuali scoperti e franchigie, e del valore dell'eventuale relitto; nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di immatricolazione; se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora non fosse possibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista "Eurotax", si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi;
- in caso di **danno parziale**: una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni con applicazione del degrado sul prezzo delle parti sostituite, salvo il limite del valore commerciale dello stesso, al netto di eventuali scoperti e franchigie, con l'avvertenza che:
 - non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli, qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%;
 - relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad un anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato alcun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 5% fino ad un massimo del 50%.

Il valore del veicolo viene desunto dalla rivista "Eurotax giallo".

Resta inteso che per danno totale si intende il danno quando il veicolo, in seguito a furto o rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, in seguito ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore dello stesso al momento del sinistro. Nel caso in cui l'Assicurato possa fiscalmente detrarre l'ammontare dell'IVA la liquidazione del danno avverrà al netto dell'imposta suddetta.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione (rif. Art. 1907 CC) salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 20%.

La Società si impegna, ad ogni rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato previa verifica ed accettazione del Contraente, conseguentemente a procedere alla modifica del relativo premio.

ART. 3.4 - RICORSO TERZI DA INCENDIO (soggetto a variante)

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde - fino alla concorrenza della somma indicata all'apposita sezione - dei danni materiali e diretti (a persone, cose e animali) cagionati a terzi.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni a sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole e/o di servizi, con il sottolimito del 10% del massimale suindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo.

La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ad i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'assicurato deve immediatamente informare la Società dalle procedure civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società ha la facoltà di assumere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici.

Relativamente alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a)
- c) ove l'Assicurato sia una società, i Soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti indicati dalla lettera b).

ART. 3.5 - ROTTURA CRISTALLI (soggetta a variante)

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con la Società (*incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici*).

Previo presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata, per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del mezzo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.

Il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi ad un centro cristalli convenzionato con la Società.

ART. 3.6 - RIPRISTINO AIRBAG

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a cause accidentali per incidente da circolazione.

ART. 3.7 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ED OBBLIGHI DERIVANTI

L'Assicurato, in caso di sinistro deve:

- Presentare tempestivamente denuncia presso la Società;
- Fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
- Informare la Società non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, e relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza:

Nel caso di furto o rapina totali deve inoltre:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia alla Società, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere alla Società copia della denuncia di furto;
- fornire originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal PRA;
- fornire originale dell'estratto cronologico generale del PRA;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi;
- fornire prova dell'esistenza e operatività degli impianti antifurto qualora questi presupposti siano stati dichiarati in polizza;
- rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore della Società; l'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

Nel caso di furto o rapina parziali deve inoltre:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia alla Società, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

Nel caso di incendio deve inoltre:

- se doloso presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia alla Società, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore della Società;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

ART. 3.8 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

La valutazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti oppure, può aver luogo quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato o ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali esclusa ogni solidarietà.

ART. 3.9 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO - OBBLIGO PER L'ASSICURATO DI FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.

Resta fermo il disposto dell'articolo 2742 del Codice civile, qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi.

Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il procedimento medesimo abbia accertato il fatto stesso.

RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose rubate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso, o di farle vendere. In tale ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dall'avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 3.10 - OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o parte del mezzo; per le spese relative si applica l'art.1914 del Codice civile.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

ART. 3.11 – RIPARAZIONI/REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Relativamente alle garanzie Incendio, Furto, Rapina, salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima che siano trascorsi 3 giorni dal momento della presentazione della denuncia, salvo consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro, corrispondente al controvalore.

SEZIONE 4 - MASSIMALE, LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

ART. 4.1 - Massimale, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, saranno applicati i relativi limiti di indennizzo e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

ARTICOLO	GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO	FRANCHIGIE/SCOPERTI PER SINISTRO
Art. 2.18	Massimale RCA	Opzione base € 12.000.000,00 per veicolo	
		Opzione migliorativa € 15.000.000,00 per veicolo	
Art. 3.4	Ricorso Terzi da incendio	Opzione base € 800.000,00	nessuna
		Opzione Migliorativa €1.500.000,00	
Art. 3.5	Rottura cristalli	Opzione base € 1.500,00	nessuna
		Opzione Migliorativa € 2.000,00	
	Rottura cristalli / riparazione presso centro convenzionato in rete	€ 2.000,00	nessuna
Art. 3.6	Ripristino airbag	€ 1.000,00	€ 100,00
Art. 2.12	Spese di immatricolazione	€ 1.000,00	nessuna
Art. 2.13	Perdita delle chiavi	€ 300,00	nessuna
Art. 2.14	Traino e Recupero, anche presso officina convenzionata in rete	Opzione base € 1.500,00	nessuna
		Opzione migliorativa € 2.000,00	
Art. 2.15	Rientro dei passeggeri	€ 1.000, 00	nessuna
Art. 2.16	Trasporto in Ambulanza	€ 1.000,00	nessuna
Art. 3.1	Eventi Socio-Politici	==	scoperto 5% minimo € 100,00
Art. 3.1	Eventi Atmosferici e diversi	==	scoperto 5% minimo € 100,00

SEZIONE 5 - CONDIZIONI SPECIALI E COSTITUZIONE DEL PREMIO**TRATTAMENTO DATI**

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii., le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.

OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L.N. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

COSTITUZIONE DEL PREMIO**ART. 5.1 - FORME TARIFFARIE**

BONUS /MALUS per autovetture, auto promiscui

All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestato di rischio per ciascun veicolo.

All'occasione di ciascun rinnovo, la polizza è assegnata ad una nuova classe di merito secondo le comuni norme relative alla forma tariffarie.

La Compagnia dovrà formulare la propria offerta sul premio relativo all' oggetto della copertura.

L'assegnazione della classe è determinata altresì dai sinistri - che non siano già stati considerati - pagati nei periodi di osservazione precedenti.

Il sistema prevede 18 classi di merito.

TARIFFA FISSA per ciclomotori e motocicli trasporto cose

Con applicazione di franchigia di € 75,00

TARIFFA FISSA per tutti gli altri mezzi

Senza applicazione di franchigie.

ART. 5.2 - CLASSE DI MERITO

Per quanto riguarda tutte le tipologie di veicolo, la Società è obbligata alla individuazione della classe CU, ove mancante, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

DURATA CONTRATTUALE

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 30/06/2024

Scadenza: alle ore 24:00 del 30/06/2027

Frazionamento: annuale

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D'ASTA

€ 174.480,53

(comprensivo di imposte e altre tasse)

CALCOLO DEL PREMIO

Premio Lordo Annuo RCA:	<i>(da compilare a seguito aggiudicazione)</i>
Premio Lordo Annuo ARD	<i>(da compilare a seguito aggiudicazione)</i>

Il Rup

Dott.ssa Claudia Sibilano

AMIU S.p.A.

L'Amministratore Unico

Ing. Ambrogio Giordano